

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SULMONA**

Nella persona del Giudice Dott. Daniele Sodani ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al RGAC OMISSIS/2016

**TRA**

**MUTUATARI**

**ATTORI**

**E**

**BANCA SPA**, in persona del rappresentante legale pro tempore;

**CONVENUTA**

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

**1.** Con atto di citazione regolarmente notificato i **MUTUATARI** convenivano in giudizio la **BANCA** al fine di sentir dichiarare la nullità della clausola relativa agli interessi corrispettivi e moratori, siccome usurari, relativa al mutuo stipulato in data 8.10.2008 con la **BANCA** medesima; dichiarare, per l'effetto, la gratuità del mutuo stipulato; compensare il capitale ancora da rimborsare con gli interessi già corrisposti.

Chiedevano, in subordine, la declaratoria della nullità della clausola determinativa degli interessi per indeterminatezza ai sensi dell'art. 117 Tub con conseguente sostituzione del tasso contrattuale con quello dei BOT annuali; la condanna della Banca alla restituzione della somma versata a titolo di interessi anatocistici oltre alla rimodulazione della rata in considerazione del nuovo tasso di interesse applicabile. In ogni caso condannare la Banca al risarcimento dei danni per il comportamento illecito tenuto.

**2.** Si costituiva in giudizio la **BANCA** la quale replicava per l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza della stessa in fatto ed in diritto in quanto basata sull'utilizzo di criteri di calcolo errati per la verifica usuraria e per la quantificazione dell'ISC, indicativo del costo complessivo del credito.

**3.** Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, le parti venivano invitate a discutere oralmente la causa.

**4.** La domanda deve essere respinta. Ed infatti, occorre osservare, anzitutto, che è erroneo l'assunto della sommatoria aritmetica tra il tasso degli interessi corrispettivi e quello dei moratori, i quali, per contro, divergenti per natura e funzione, vanno confrontati, sotto il profilo dell'usura genetica, ciascuno autonomamente rispetto al tasso soglia. Isolatamente considerati i tassi relativi all'interesse corrispettivo (5,290%) e alla mora (8,290%) sono pacificamente conformi alla soglia usuraria (9,45%). **Né la tesi della sommatoria in astratto dei due tassi può dirsi affermata dal pronunciamento della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. VI Ord. 23192/2017) richiamato dagli attori, giacché dal tenore dell'ordinanza sembra evincersi solo il principio secondo cui l'usura non può essere esclusa per il solo divieto della sommatoria.**

Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani n. 384 del 30 ottobre 2017

**Nella specie, però, l'indagine viene svolta anche confrontando il tasso moratorio singolarmente, il quale, lo si è già detto, risulta inferiore al tasso soglia.**

**5.** Al più, un possibile cumulo di tasso corrispettivo e di tasso di mora potrebbe rilevare non già con riferimento ad una teorica somma numerica dei due tassi, da raffrontarsi al tasso soglia, giacché la base di calcolo per l'applicazione del tasso convenzionale è assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora, atteso che, mentre il tasso convenzionale, secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica, invece, soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata. Pertanto, gli interessi convenzionali e quelli moratori potranno essere sommati, ma si verificherà il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale mutuato, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia.

**6.** Come sostenuto in numerose pronunce di merito “potrebbe parlarsi di cumulo usurario di interesse corrispettivo e interesse di mora nel solo caso in cui, in presenza di inadempimento, il conteggio dell'interesse di mora sull'intera rata scaduta e impagata, comprensiva d'interessi, sommato all'interesse corrispettivo della rata in scadenza, determinasse un conteggio complessivo d'interessi che, rapportato alla quota capitale, si esprimesse in una percentuale superiore al tasso soglia; ciò è tuttavia ipotesi estremamente improbabile quando tasso corrispettivo e tasso di mora siano singolarmente al di sotto del tasso soglia, dovendo considerarsi che il tasso di mora va ad incidere non già sull'intero capitale ma sulla frazione mensile portata in ammortamento e sulla relativa quota d'interessi compresa nella rata rimasta impagata (v. come giurisprudenza costante del Tribunale di Milano ord. Pres. Cosentini in data 28.1.14, nel procedimento n. 58808/13)” (Trib. Milano Sez. VI, Sent. 25.02.2016; cfr anche Tribunale Venezia 27.11.2014; Tribunale Padova 27.01.2015; Tribunale Milano 20.05.2015; Tribunale Monza 18.05.2016).

**7.** Onde, non può condividersi il criterio di calcolo offerto con la perizia di parte versata in atti, che, prima, calcola l'importo ipotetico di interessi dovuti a titolo di mora per un ritardo di 29 giorni per il pagamento della prima rata, assumendo come base di calcolo l'intera rata scaduta, e, poi, traduce l'importo, in termini percentuali, raffrontandolo con la sola componente di capitale della rata impagata. Infatti, ciò si pone in contrasto con il criterio di calcolo sopra indicato, che propone di calcolare gli interessi di mora sulla rata impagata, sommarli agli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo e raffrontare, infine, l'importo ottenuto all'intero capitale dovuto.

Per meglio apprezzare l'erroneità, prima di tutto sotto il profilo squisitamente logico e matematico, dell'operazione di calcolo in esame, giova richiamare le argomentazioni riportate in una nota pronuncia del Tribunale di Milano (cfr. Tribunale di Milano n. 2682/2016) secondo la quale *"In via ancora più esplicita, si ipotizzi di dover rimborsare un mutuo di 100 mediante 10 rate annuali di uguale capitale, con applicazione di un interesse corrispettivo del 5% annuo e tasso di mora del 10% annuo. La prima rata sarà costituita da 10 di capitale 5 di interesse; se non viene pagata alla scadenza, ma con ritardo di un anno, sarà dovuto a titolo di interesse di mora 1,5 (nel caso sia applicabile l'art. 3, Delib. CICR 9 febbraio 2000), vale a dire il 10% di 15. L'interesse complessivamente pagato sarà quindi pari a 6,5, corrispondente ad un tasso del 6,5% applicato al debito capitale. In nessun caso viene applicato un interesse del 15%"*.

*Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani n. 384 del 30 ottobre 2017*

**8.** Se ne deve, perciò, concludere che l'erroneità dell'operazione posta alla base della doglianza attorea e la mancanza di qualsiasi conteggio attendibile in ordine al superamento del tasso soglia precludono l'esperibilità di una CTU.

**9.** Per completezza, deve anche affermarsi che, quando si verifichi per effetto degli interessi moratori, il superamento del tasso soglia, la sanzione non è quella di non debenza, ex art. 1815 c.c. di alcun interesse, in quanto l'eventuale nullità colpirebbe esclusivamente la singola clausola relativa al tasso moratorio e non la clausola relativa agli interessi corrispettivi, con la conseguenza che questi ultimi sarebbero comunque dovuti (in tal precipuo senso si veda il principio espresso, ancorché in tema di tasso extra fido nel rapporto di conto corrente, ma mutuabile anche agli interessi di mora nel rapporto di mutuo, da **Cass. Civ. Sez. I n. 21470/2017**. Si riporta il passaggio particolarmente significativo, per ciò che ci occupa: "Ciò che rileva, infatti, è che l'art. 1815 c.c., comma 2, nel prevedere la nullità della clausola relativa agli interessi, ove questi siano usurari, intendi per clausola la singola disposizione pattizia che contempli interessi eccedenti il tasso soglia, indipendentemente dal fatto che essa esaurisca la regolamentazione dell'entità degli interessi dovuti in forza del contratto. La sanzione dell'art. 1815 c.c., comma 2, dunque, non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano").

**10.** Non sono fondate neppure le doglianze in tema di anatocismo, posto che per quanto concerne l'ammortamento alla francese, esso è da considerarsi lecito, non integrando un fenomeno di anatocismo vietato, come ha chiarito la giurisprudenza, dal momento che la quota di interessi di ciascuna rata è calcolata solamente sul debito residuo in linea capitale al momento del conteggio, mentre la diversità degli effetti economici rispetto al cd. piano d'ammortamento all'italiana opera non già sul piano dell'interesse composto ma su quello dell'imputazione dei pagamenti tra capitale ed interessi in ordine alla quale le parti tuttavia ben possono stabilire pattizamente le relative modalità.

**11.** Quanto al meccanismo di applicazione del tasso di mora giova ricordare che l'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del t.u.b. medesimo, introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25) prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Se ne trae, dunque, l'inconsistenza del riferimento alle pratiche anatocistiche.

**12.** Trattando l'ultimo profilo di doglianza, relativo alla indeterminatezza del TAEG in ragione della asserita difformità tra l'indice dichiarato in contratto (5,610%) e quello effettivo (indicato dai ricorrenti in 5,527%), in disparte il fatto che trattasi di difformità lievissima, la censura va disattesa non potendo trovare applicazione le previsioni normative contemplate dall'art. 117 TUB, comma 4 e comma 7, secondo cui: "4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. 7. In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al

*Sentenza, Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani n. 384 del 30 ottobre 2017*

*momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.*

Nel caso in esame, infatti, non è in discussione che il mutuo rechi il tasso di interesse e le ulteriori spese poste a carico del mutuatario, ciò che viene contestato è **la non corretta traduzione dei suddetti elementi nell'indice sintetico del TAEG.**

La doglianza, però, esula dal campo applicativo dell'art. 117 Tub, che in presenza della chiara indicazione del Tan e delle spese gravanti sul mutuatario (profilo, come detto, pacifico) risulta osservato nel suo precetto. In sostanza, si ritiene che l'omessa indicazione dell'indice sintetico Taeg (che, invero, non costituisce un ulteriore tasso o costo dell'operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti) o la sua erronea elaborazione in valore percentuale non possa cagionare conseguenze invalidanti con correlata applicazione del saggio Bot, bensì profili risarcitori dovuti alla violazione di un obbligo di trasparenza e di informazione, quello cioè appunto dell'indicazione dell'indice ISC, effettivamente sussistente in seguito alla delibera CICR del 4.03.2003 art. 9 comma 2. Profilo risarcitorio che nella specie non è stato adeguatamente argomentato, anzi si mostra, in ipotesi, anche evanescente se si considera che il discostamento lamentato dagli attori tra il TAEG indicato nel contratto e il TAEG effettivo risulta pari allo 0,017%.

Del resto, quando la legge ha voluto sanzionare con la nullità l'omessa indicazione del TAEG o la sua falsata indicazione lo ha fatto espressamente: vedasi al riguardo l'art. 125 bis Tub, introdotto a partire dal 2010 e nella fattispecie non operante sia in quanto successivo alla stipula del mutuo (del 2008) sia perché non si evince alcuna indicazione in ordine alla qualifica di consumatore in capo ad alcuno degli attori.

Né può configurarsi un'ipotesi di nullità per indeterminatezza dell'oggetto, giacché la completa e chiara indicazione del Tan e delle spese poste in capo al mutuatario, rendono, a prescindere dal Taeg, determinata o, comunque, determinabile la prestazione a carico del medesimo mutuatario.

**13.** Sulla scorta delle suesposte considerazioni, le domande non possono essere accolte.

**14.** Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

#### PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

**-RIGETTA** le domande degli attori;

**-CONDANNA** gli attori, in solido, al pagamento in favore della **BANCA** delle spese di lite da liquidarsi nell'importo complessivo di euro 6.700,00 per compensi, oltre Iva, Cassa e rimborso forfettario come per legge.

Si comunichi.

Sulmona 27.10.2017

Il Giudice  
Daniele Sodani

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*